

L'avv. (omissis), con richiesta protocollata in data (omissis), ha formulato richiesta di parere deontologico, rappresentando quanto segue.

- In corso di causa un avvocato notificava la rinuncia alla procura all'indirizzo fornito al momento dell'introduzione del giudizio. Il cliente è risultato sconosciuto all'indirizzo.

- L'avvocato notificava nuovamente l'atto di rinuncia all'indirizzo risultante da certificato di residenza. Anche questa seconda notifica non andava a buon fine in quanto il cliente risultava irreperibile.

- Alla successiva udienza il legale documentava al giudice tutti i tentativi di cui sopra operati, chiedendo al magistrato di essere autorizzato ad abbandonare la difesa. Il giudice, preso atto della documentazione versata, lo autorizzava ad abbandonare la difesa.

L'avvocato (omissis) chiede se sia deontologicamente corretto che, ai sensi dell'art. 32 del cdf, il legale possa legittimamente abbandonare la difesa, in considerazione della irreperibilità del proprio assistito.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Donatella Cerè, quale Coordinatrice della struttura degli Studi Deontologici,

osserva

Ai sensi dell'art. 32 terzo comma del cdf, richiamato dall'avv. (omissis) nella sua richiesta di parere, la rinuncia al mandato, quale atto recettizio, deve pervenire nella sfera di conoscenza del destinatario al fine di produrre i suoi effetti.

In particolare, nel caso in cui l'assistito si renda irreperibile, onde evitare che il difensore resti legato "sine die" all'incarico ricevuto, la suddetta disposizione consente al difensore di comunicare la propria rinuncia o attraverso una lettera raccomandata inviata all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto, oppure a mezzo p.e.c.

Adempite tali formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dalla effettiva ricezione della rinuncia. Come affermato dalla Corte di Cassazione, l'avvocato che abbia effettuato tutti gli adempimenti sopra evidenziati, è da ritenersi esonerato da ogni ulteriore adempimento. Ciò ad eccezione dell'obbligo di comunicazione al cliente in merito ad ogni successivo avviso pervenuto al proprio studio (Cass. 12 ottobre 2009, n.21589).

Pertanto, per le ragioni sopra esposte,

si ritiene

che, facendo riferimento ai principi e alle norme sopra richiamati, possa essere trovata adeguata e soddisfattiva risposta.

Artt. 32, 27 CDF: rinuncia mandato - formalità - informazioni al cliente